



Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti * Revisori Legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 06 del 12/02/2018



LA DICHIARAZIONE IVA MODELLO 2018 RELATIVA ALL'ANNO 2017

Riferimenti normativi:

- art. 252 direttiva 2006/112/CE
- art. 1 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
- art. 4 DL n. 193/2016

Si ricorda come l'art. 4, comma 4, del DL 193/2016 prevede che la **dichiarazione annuale IVA** venga presentata esclusivamente in **maniera autonoma**, abolendo definitivamente la possibilità di poterla presentare assieme al modello UNICO entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi (fine del mese di settembre).

La dichiarazione IVA dell'anno 2017 andrà perciò presentata categoricamente a partire dal 1° febbraio ed **ENTRO LA FINE DEL MESE DI APRILE 2018.**

CREDITO IVA

Si ricorda che la parte del credito annuale eccedente la soglia dei 5.000 Euro, previa apposizione del visto di conformità, **può essere utilizzata in compensazione a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA**; considerato che la stessa dovrà essere inviata a partire dal 1° febbraio ed **entro il giorno 30 APRILE 2018**, l'eventuale credito IVA sopra tale soglia potrà essere dunque utilizzato non prima dell'**11 febbraio 2018**.

Si fa presente poi che, vista la necessità di monitorare il regolare utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l'Amministrazione Finanziaria prescrive che la presentazione degli F24 (tramite i quali viene compensato il credito IVA), debba avvenire **solo ed esclusivamente attraverso i canali Fisco online o Entratel.**

Per quanto riguarda il **rimborso**, la soglia a partire dalla quale il contribuente deve apporre alla dichiarazione il **visto di conformità**, o la prestazione di garanzie, è pari ad **Euro 30.000**. Al di sotto di tale importo il rimborso è perciò "libero" e non necessita ulteriori adempimenti.

Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione, il visto di conformità rimane **obbligatorio per i valori superiori ad Euro 5.000.**

Si ricorda che il visto di conformità viene effettuato da parte di un soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto presso la Direzione Regionale delle Entrate, che è chiamato ad effettuare una **serie di verifiche**, tra cui il controllo della correttezza del codice attività, della documentazione contabile e l'individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA.



TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

Il saldo IVA (a debito) risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il **16 MARZO 2018** sempreché l'importo dovuto sia superiore ad Euro 10,33 (arrotondato ad Euro 10). Si ricorda che è possibile:


- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi (dal 2 LUGLIO 2018) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 MARZO (così ad esempio se il pagamento viene effettuato il 2 luglio 2018 la maggiorazione sarà dell'1,60%).

Per motivi organizzativi, si chiede di consegnare la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione IVA, di cui si propone di seguito una check-list, entro e non oltre MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Arsego, 12 febbraio 2018

Studio Sarragioto



AVVERTENZE E CHECK-LIST DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE IVA

Per i clienti:



- a) che volessero richiedere il rimborso del credito IVA 2017, ove ne ricorrano i presupposti (deve essere infatti manifestata tale volontà in sede di presentazione della dichiarazione mediante la compilazione del quadro VX);
- b) che chiudono il 2017 con un debito IVA e volessero rateizzare gli importi dovuti già dal 16/03/2018,

dovranno far pervenire allo Studio la seguente documentazione, necessaria per predisporre la dichiarazione IVA:

- 1) copia del bilancio contabile al 31/12/2017;
- 2) la liquidazione IVA annuale e le liquidazioni mensili o trimestrali con evidenziati i crediti e/o debiti per ciascun periodo. **Pregasi di riportare una legenda per consentire l'interpretazione dei codici IVA utilizzati, con il richiamo dell'articolo del decreto IVA per l'imponibilità, esenzione, esclusione, non imponibilità delle operazioni;**
- 3) le comunicazioni relative alle liquidazioni IVA trimestrali inviate all'Agenzia delle Entrate (se non già in possesso dello Studio) con specifiche di diversità dei dati rispetto alla liquidazione definitiva;
- 4) l'elenco dei versamenti con il dettaglio dell'importo e degli estremi della banca: meglio allegare le fotocopie delle deleghe F24 di versamento e delle compensazioni effettuate con credito IVA;

Attenzione! Nel caso in cui non si fosse provveduto ai versamenti periodici dell'IVA in tutto o in parte o nel caso in cui vi aveste provveduto ricorrendo al ravvedimento operoso, pregasi di segnalare tali fatti allo Studio e di allegare i conteggi effettuati per la regolarizzazione della posizione.

- 5) un prospetto degli acquisti e delle cessioni effettuati con Bolla Doganale con distinzione dell'imponibile e dell'IVA;
- 6) evidenziare le eventuali operazioni (cessioni/acquisti di beni o prestazioni effettuate o ricevute) con soggetti appartenenti alla Repubblica di San Marino e alla Città del Vaticano ex art. 71 co. 2 DPR 633/72;
- 7) indicare l'ammontare delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva verso esportatori abituali (operazioni non imponibili art. 8 co. 1, lett. c) che hanno rilasciato apposita dichiarazione d'intento;
- 8) per i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRA (mensili o trimestrali), e per i quali lo Studio non cura l'invio, allegare anche la fotocopia dei modelli stessi, evidenziando l'imponibile e l'iva per gli acquisti/cessioni di beni intracomunitarie o le prestazioni di servizi c.d. "generiche" (art. 7-ter) ricevute o effettuate;

- 9) l'elenco con dettaglio dei beni ammortizzabili acquistati nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 10) l'elenco dei beni ammortizzabili venduti nell'anno con allegata copia delle relative fatture;
- 11) l'importo degli acquisti in leasing (canoni periodici e riscatti) e dei noleggi, distinti per imponibile, aliquota ed imponibile, con allegati i relativi partitari di conto economico (meglio allegare copia delle fatture registrate ai fini IVA);
- 12) l'elenco dettagliato dei canoni di affitto con distinzione se risultanti da ricevuta fiscale (emessa da soggetti privati) o da fattura e l'indicazione dell'imponibile e della relativa IVA;
- 13) l'elenco delle operazioni effettuate nei confronti di condomini;
- 14) l'indicazione delle operazioni che generano IVA indetraibile (leasing indetraibili, schede carburanti indetraibili, fatture pranzi, ecc. ...) suddivisi per imponibile, aliquota ed importo IVA;
- 15) l'importo dei beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi (ad esempio merci, materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, servizi, ecc. ...), da indicare nel bilancio di cui al punto 1) che deve essere consegnato allo Studio;
- 16) le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (per mancanza del requisito territoriale), per le quali è stata emessa fattura come previsto dall'art. 21, co 6-bis, DPR 633/72. Tali operazioni concorrono a determinare il volume d'affari dall'anno 2016;
- 17) l'elenco degli acquisti e delle cessioni effettuati con art. 74 c. 7 e 8 (ad es. acquisti/cessioni di rottame e carta da macero) con distinzione della base imponibile e dell'importo IVA;
- 18) l'elenco delle **operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 con applicazione del meccanismo del reverse charge:**
 - co. 2) acquisti di beni e servizi da non residenti;
 - co. 5) acquisto di oro e argento puro;
 - co. 6):
 - ✓ lett. a) prestazioni di servizi in edilizia rese da subappaltatori;
 - ✓ lett. a-bis) acquisti di fabbricati;
 - ✓ lett. a-ter) acquisti di servizi del comparto edile e settore connessi;
 - ✓ lett. b) telefoni cellulari;
 - ✓ lett. c) microprocessori);
 - ✓ lett. d-bis) e d-quater) acquisti di beni e servizi del settore energetico;
- 19) le operazioni effettuate con applicazione dello "split payment" di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 (Enti Pubblici e società elencate nell'articolo);
- 20) l'elenco delle operazioni relative alla cessione di fabbricati strumentali di cui all'art. 17, comma 6 effettuate con il meccanismo del reverse charge (allegare copia del relativo atto notarile da cui deve risultare tale opzione);
- 21) l'elenco delle operazioni di acquisto di oro industriale ed argento di cui all'art. 17, comma 5, effettuate con il meccanismo del reverse charge (allegare copia del relativo atto notarile da cui deve risultare tale opzione);
- 22) acquisti da operatori soggetti a "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter;
- 23) operazioni relative all'estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993);
- 24) l'elenco degli acquisti da soggetti aderenti al regime dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 DL 98/2011 o aderenti al c.d. "regime forfetario" di cui all'art. 1, co. 54-89 L. 190/2014 (senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto);
- 25) l'indicazione delle operazioni effettuate dai soggetti che hanno applicato il nuovo regime della liquidazione "IVA per cassa" ex art. 32-bis DL n. 83/2012, con l'indicazione delle fatture emesse e non incassate entro il 31/12/2013 e delle fatture di acquisto rilevate ma il cui pagamento non è ancora avvenuto entro la fine del 2013;
- 26) l'elenco totale delle cessioni (vendite di beni e/o prestazione di servizi e corrispettivi) distinguendole fra consumatori finali (PRIVATI) e titolari di partita Iva:

	IMPONIBILE	ALIQUOTA*	IVA
CESSIONI A PRIVATI	€%	€.....
CESSIONI A TITOLARI DI P.IVA DITTE, SOCIETA' o ENTI	€.....%	€.....

***IMPORTANTE:** DISTINGUERE ANCHE LE SINGOLE ALIQUOTE IVA APPLICATE O L'ARTICOLO PER L'ESENZIONE (ad es. 4%, 10% o 22%, art. 10, ecc.)

Si chiede di poter specificare per le cessioni a consumatori finali, **la distinzione tra imponibile ed IVA per singola Regione.**

- 27) la compilazione del prospetto allegato relativo all'utilizzo del plafond (solo per i clienti interessati dalle operazioni per gli esportatori abituali) di seguito riportato per la compilazione del quadro VC:

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

M
Agenzia Entrate

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2017		ANNO IMPOSTA 2016	
	1. ALZENTRO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2. ALL'IMPORTAZIONE	3. VOLUME D'AFFARI	4. ESPORTAZIONI	5. VOLUME D'AFFARI	6. ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2017					
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2017		2	<input type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE



Si ricorda che le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale. Pertanto nella colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.



Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda **integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (risoluzione Agenzia Entrate n. 104/E/2017).



DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

I fornitori di esportatori abituali che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento da propri clienti, devono indicare in dichiarazione IVA:

- i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- riportare il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate
- numero progressivo attribuito alla dichiarazione d'intento dal cliente.

Pregasi quindi di consegnare allo Studio le dichiarazioni d'intento, complete di ricevuta telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate.